

# Legge federale sulla formazione continua (LFCo)

del 20 giugno 2014 (Stato 1° gennaio 2017)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 61a capoverso 2, 63a capoverso 5, 64a e 66 capoverso 2  
della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 maggio 2013<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Scopo e oggetto

<sup>1</sup> La presente legge si prefigge di rafforzare la formazione continua quale componente dell'apprendimento permanente nel contesto dello spazio formativo svizzero.

<sup>2</sup> La presente legge:

- a. definisce i principi applicabili alla formazione continua;
- b. stabilisce le condizioni per la concessione di aiuti finanziari da parte della Confederazione;
- c. determina le modalità con cui la Confederazione promuove la ricerca e lo sviluppo in materia di formazione continua;
- d. disciplina la promozione, da parte della Confederazione, dell'acquisizione e del mantenimento delle competenze di base degli adulti.

<sup>3</sup> Per il resto, la Confederazione disciplina e promuove la formazione continua nella legislazione speciale.

### Art. 2 Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente legge si applica all'intero settore della formazione continua, per quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

<sup>2</sup> L'attuazione dei principi della presente legge nel settore universitario permane di competenza degli organi comuni responsabili del coordinamento della politica universitaria secondo la legge federale del 30 settembre 2011<sup>3</sup> sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero.

RU 2016 689

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2013 3085

<sup>3</sup> RS 414.20

**Art. 3** Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

- a. *formazione continua (formazione non formale)*: la formazione strutturata impartita al di fuori della formazione formale;
- b. *formazione formale*: la formazione disciplinata dallo Stato che:
  1. è impartita nella scuola dell'obbligo, oppure,
  2. porta al conseguimento di:
    - un titolo del livello secondario II, un titolo della formazione professionale superiore o un grado accademico,
    - un titolo che costituisce la premessa per l'esercizio di un'attività professionale regolamentata dallo Stato;
- c. *formazione strutturata*: la formazione impartita segnatamente in corsi organizzati, basata su programmi d'insegnamento e su un rapporto di insegnamento-apprendimento definito;
- d. *formazione informale*: le competenze acquisite al di fuori della formazione strutturata.

**Art. 4** Obiettivi

La Confederazione persegue, unitamente ai Cantoni, i seguenti obiettivi in materia di formazione continua:

- a. sostenere le iniziative con cui i singoli provvedono alla propria formazione continua;
- b. creare le premesse che consentano a ciascuno di partecipare alla formazione continua;
- c. migliorare la competitività delle persone poco qualificate sul mercato del lavoro;
- d. creare condizioni quadro favorevoli per gli operatori della formazione continua di diritto pubblico e privato;
- e. garantire il coordinamento delle offerte di formazione continua disciplinate e sostenute da Confederazione e Cantoni;
- f. seguire l'evoluzione internazionale nell'ambito della formazione continua, confrontarla con gli sviluppi nazionali e valutare gli effetti di entrambi.

**Sezione 2: Principi****Art. 5** Responsabilità

<sup>1</sup> Ognuno è responsabile della propria formazione continua.

<sup>2</sup> I datori di lavoro pubblici e privati favoriscono la formazione continua dei propri collaboratori.

<sup>3</sup> A complemento della responsabilità individuale e dell'offerta di privati, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ciascuno possa partecipare alla formazione continua secondo le proprie capacità.

<sup>4</sup> La Confederazione e i Cantoni disciplinano la formazione continua per quanto l'adempimento dei loro compiti lo esiga.

**Art. 6** Garanzia e sviluppo della qualità

<sup>1</sup> Gli operatori della formazione continua sono responsabili della garanzia e dello sviluppo della qualità.

<sup>2</sup> La Confederazione e i Cantoni possono sostenere procedure di garanzia e di sviluppo della qualità per garantire la trasparenza e la comparabilità dei cicli e titoli di formazione continua.

<sup>3</sup> La garanzia e lo sviluppo della qualità delle offerte di formazione continua disciplinate e sostenute dalla Confederazione o dai Cantoni devono essere assicurati in particolare per quanto concerne:

- a. le informazioni in merito alle offerte;
- b. le qualifiche dei formatori;
- c. i programmi di insegnamento;
- d. le procedure di qualificazione.

**Art. 7** Riconoscimento degli apprendimenti acquisiti ai fini della formazione formale

<sup>1</sup> D'intesa con le organizzazioni del mondo del lavoro con responsabilità in materia di formazione e di esame e con gli organi comuni responsabili del coordinamento della politica universitaria secondo la legge federale del 30 settembre 2011<sup>4</sup> sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, la Confederazione e i Cantoni provvedono ad assicurare procedure trasparenti per il riconoscimento della formazione continua e della formazione informale ai fini della formazione formale.

<sup>2</sup> La Confederazione e i Cantoni favoriscono la permeabilità e la definizione di modalità di validazione degli apprendimenti.

<sup>3</sup> Essi designano gli organi incaricati di stabilire i criteri di riconoscimento e di assicurare la trasparenza.

**Art. 8** Miglioramento delle pari opportunità

La Confederazione e i Cantoni si adoperano in particolare affinché la formazione continua da essi disciplinata o sostenuta:

- a. realizzi un'effettiva parità tra donna e uomo;
- b. tenga conto delle particolari esigenze dei disabili;

<sup>4</sup> RS 414.20

- c. favorisca l'integrazione degli stranieri;
- d. favorisca il reinserimento professionale.

### **Art. 9** Concorrenza

<sup>1</sup> L'organizzazione, la promozione o il sostegno statali della formazione continua non devono ostacolare la concorrenza.

<sup>2</sup> Tali attività non ostacolano la concorrenza se la formazione continua, tenuto conto della qualità, dei contenuti dell'offerta e dell'indirizzo specifico:

- a. è offerta a prezzi che consentano almeno di coprire i costi; o
- b. non è in concorrenza con offerte private, non sovvenzionate.

<sup>3</sup> Sono ammessi ostacoli alla concorrenza, sempreché siano giustificati da un interesse pubblico preponderante, proporzionati e fondati su una base legale.

## **Sezione 3: Condizioni per la concessione di aiuti finanziari della Confederazione**

### **Art. 10**

<sup>1</sup> Nella legislazione speciale, la Confederazione può prevedere la concessione di aiuti finanziari a favore della formazione continua se:

- a. risponde a un interesse pubblico;
- b. senza gli aiuti finanziari la formazione non potrebbe essere offerta o potrebbe esserlo solo in maniera insufficiente;
- c. gli obiettivi e i criteri del sostegno statale alla formazione continua sono definiti;
- d. i principi della presente legge sono rispettati; e
- e. l'efficacia degli aiuti finanziari è verificata periodicamente.

<sup>2</sup> La Confederazione concede aiuti finanziari in funzione della domanda. La legislazione speciale può prevedere deroghe.

## **Sezione 4: Ricerca e sviluppo in materia di formazione continua**

### **Art. 11** Ricerca del settore pubblico federale

La ricerca del settore pubblico federale in materia di formazione continua è retta dall'articolo 16 capoverso 2 lettere b–d della legge federale del 14 dicembre 2012<sup>5</sup> sulla promozione della ricerca e dell'innovazione.

<sup>5</sup> RS 420.1

**Art. 12** Aiuti finanziari a organizzazioni della formazione continua

<sup>1</sup> Nei limiti dei crediti stanziati, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) può concedere aiuti finanziari a organizzazioni della formazione continua o concludere accordi di prestazione con tali organizzazioni per adempiere compiti d'informazione e di coordinamento, nonché per assicurare la garanzia e lo sviluppo della qualità, nonché lo sviluppo della formazione continua.

<sup>2</sup> Gli aiuti finanziari sono concessi unicamente se l'organizzazione della formazione continua:

- a. opera su scala nazionale; e
- b. non ha scopo di lucro.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce ulteriori criteri per la concessione degli aiuti finanziari.

**Sezione 5:****Acquisizione e mantenimento delle competenze di base degli adulti****Art. 13** Competenze di base degli adulti

<sup>1</sup> Le competenze di base degli adulti sono la premessa per l'apprendimento permanente e comprendono nozioni e capacità fondamentali nei campi seguenti:

- a. lettura, scrittura ed espressione orale in una lingua nazionale;
- b. matematica elementare;
- c. utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

<sup>2</sup> Gli organizzatori di corsi finalizzati all'acquisizione e al mantenimento delle competenze di base degli adulti provvedono affinché l'offerta sia improntata alla prassi, facendo sì che includa tematiche sociali, economiche e giuridiche rilevanti per la vita quotidiana.

**Art. 14** Obiettivo

<sup>1</sup> La Confederazione si adopera, unitamente ai Cantoni, per consentire agli adulti di acquisire e mantenere le competenze di base.

<sup>2</sup> La Confederazione e i Cantoni coinvolgono le organizzazioni del mondo del lavoro.

**Art. 15** Competenze e coordinamento

<sup>1</sup> Nell'ambito delle loro competenze rispettive, la Confederazione e i Cantoni promuovono l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti.

<sup>2</sup> Essi assicurano la collaborazione interistituzionale nello sviluppo e nell'attuazione di offerte volte ad assicurare l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti, e ne coordinano la promozione.

**Art. 16** Aiuti finanziari ai Cantoni

<sup>1</sup> A complemento delle misure previste dalla legislazione speciale, la SEFRI può concedere aiuti finanziari ai Cantoni per promuovere l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale definisce i criteri per la concessione degli aiuti finanziari.

**Sezione 6: Finanziamento****Art. 17**

<sup>1</sup> Nell'ambito del messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione, il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale le priorità della politica in materia di formazione continua e propone lo stanziamento dei fondi necessari.

<sup>2</sup> L'Assemblea federale stabilisce mediante decreto federale semplice il limite di spesa per un periodo pluriennale.

<sup>3</sup> Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede aiuti finanziari secondo gli articoli 12 e 16.

**Sezione 7: Statistica e monitoraggio****Art. 18** Statistica

L'Ufficio federale di statistica rileva i dati necessari nel settore della formazione continua conformemente alla legge del 9 ottobre 1992<sup>6</sup> sulla statistica federale.

**Art. 19** Monitoraggio

<sup>1</sup> In collaborazione con i Cantoni, la SEFRI monitora la partecipazione dei diversi gruppi della popolazione alla formazione continua e il mercato della formazione continua.

<sup>2</sup> A tale scopo, intrattiene un dialogo costante con gli ambienti della formazione continua direttamente interessati.

**Sezione 8: Disposizioni finali****Art. 20** Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

<sup>6</sup> RS 431.01

**Art. 21** Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

**Art. 22** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2017<sup>7</sup>

<sup>7</sup> DCF del 24 feb. 2016.

*Allegato*  
(art. 21)

## **Modifica di altri atti normativi**

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU **2016** 689.